



FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA

Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia
Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30124
P.e.c.: venezia@mailcert.avvocaturastato.it

Venezia, lì 20 aprile 2021

Comunicazione trasmessa mezzo P.E.C.

Oggetto: richiesta parere su attività commerciali svolte dal teatro e remunerazione personale dipendente.

La scrivente Fondazione chiede chiarimenti in merito al trattamento economico e i doveri contrattuali dei lavoratori dipendenti nel caso di attività e iniziative commerciali della Fondazioni commissionate da società private e/o enti esterni alla Fondazione.

1. Contesto normativo

La Fondazione Teatro la Fenice in base alla legge 800/1967 è stata riconosciuta Ente autonomo lirico avente lo scopo di favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale.

Con il decreto legislativo 367/96 gli enti autonomi lirici sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato. Con tale riforma l'intento del legislatore è stato quello di ribadire lo scopo non lucrativo delle Fondazioni consistente della diffusione dell'arte e della formazione musicale e, nel contempo, di affermare che la gestione deve essere ispirata a criteri di imprenditorialità ed efficienza e al rispetto del vincolo di bilancio. A tal fine, e con l'intento di attrarre anche capitali e investitori privati, i Consigli di amministrazione delle

Fondazioni (ora, dopo la riforma del D.L. 91/2013, Consigli di Indirizzo) si sono aperti ai conferimenti di capitali anche da parte di soci privati.

Si è poi privatizzato il “datore di lavoro” e quindi anche tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti sono regolati dalle norme del Codice Civile e della Contrattazione collettiva.

2. Contesto fattuale

La Fondazione Teatro la Fenice presenta ogni anno alla città di Venezia un cartellone di musica lirica, sinfonica e di balletto e questo impegno rimane indubbiamente la sua attività principale sia per numero di eventi che per sforzo di preparazione. La sua attività è poi costellata da una miriade di altre iniziative culturali che possono andare dalla semplice conferenza culturale per la presentazione di libri o saggi alla tournée svolta all'estero.

All'interno di questo contesto accade che talvolta persone, società private o altre istituzioni pubbliche e/o private chiedano di poter usufruire degli spazi della Fondazione per svolgere meeting, congressi, incontri, spettacoli e anche matrimoni o cerimonie di vario genere, anche con il coinvolgimento della società strumentale Fest fenice S.r.l, quest'ultima con il ruolo di facilitatore per la realizzazione del progetto (si allega statuto) . Tali incontri non sono rivolti al pubblico ma costituiscono eventi privati e possono richiedere anche l'utilizzo di strumentazione teatrale, o dell'ausilio del personale della Fondazione


3. Definizione della questione

È in quest'ultimo scenario che le maestranze, anche per tramite di alcune sigle sindacali, sostengono che i lavoratori non sono tenuti a svolgere le loro prestazioni lavorative per queste attività, in quanto definite “extraistituzionali”.

Ciò nonostante quanto reciti il contratto integrativo aziendale, allegato alla presente, alla voce mobilità e obblighi nella parte relativa agli operai (Cfr. pag. 40).

La disponibilità delle maestranze a svolgere tali lavori verrebbe concessa solo a fronte di negoziazioni economiche, ovvero un'indennità (da definirsi di volta in volta o da determinarsi una volta per tutte) aggiuntiva alla retribuzione.

Si richiede a codesta Illustrissima Avvocatura se la concessione di indennità economiche per lo svolgimento di tali attività in orario di lavoro, comunque all'interno di parametri definiti dal CCNL e dal contratto Integrativo Aziendale, siano o meno dovute.

IL SOVRINTENDENTE


Allegati:

- CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche
- Contratto Integrativo Aziendale
- Statuto Fest